

Progetto di Legge
sulla
Verificazione dei pesi e misure.

Signori

Onde ovviare al grave inconveniente della molteplicità dei pesi e delle misure, che erano e sono tuttora in uso nello Stato, e variano non solo da provincia a provincia, ma ben anche da Comune a Comune, ed onde introdurre in un ramo di tanta importanza per il commercio quella uniformità, di cui v'è bisogno, il Re Carlo Alberto con suo editto delli 11. Aprile 1848, prevedeva, che, a cominciare dall'1.º Gennaio 1850 fosse in vigore in tutto lo Stato, esclusivamente ad ogni altro, il sistema metrico Decimale.

Per provvedere all'attuazione di questo sistema all'annunziata epoca il Governo del Re ha già date le seguenti disposizioni:

Ego incarico un'apposita Commissione di far fare tavole di riduzione degli antichi pesi in nuovi, le quali, a termini dell'art. 5.º della citata legge 11. Aprile 1848 debbono rimanere affisse ed esposte alla

vista del pubblico in tutti i
magazzini, botteghe, laboratori e
capi di commercio.

Essi furono testé pubblicate nel
testo italiano con decreto del 30
marzo 1850.

Importando altresì di operare la dif-
fusione nel commercio prima del
1. Gennaio 1850, di un numero
sufficiente di pesi e misure, il
Governo con decreto del 6. febbrajo
1848 emanò un Regolamento
per la fabbricazione dei medicini;
col quale si modificarono epon-
taneamente l'antica istruzione
del 20 febbrajo 1790 ed il Rego-
lamento del 29 luglio 1826, e
fu lasciata libera quell'indus-
tria senza le quarantene indis-
pensabili per impedire la frode.
Oltre a queste disposizioni tenden-
ti a promuovere l'espansione
della legge organica, il Governo
convinto non poterli ottenere
l'esatta e generale osservanza
della medicina, fu anche diffon-
dendo antichitamente nel
popolo la conoscenza del nuovo
sistema, di essa inaugurata, pro-
vide altresì ad organizzarne ed
a renderne ad ogni modo esteso
l'insegnamento. 

A tal fine esso fece redigere due
trattati, l'uno per essere posto nelle
mani della classe meno istruita,
e l'altro per servire di guida
teorico-pratica ai maestri che si
occupano di tale insegnamento.
Questo opera accompagnata da
un grande quadro sinottico, che
rappresenta nella loro grandezza
naturale i principali peccati e vizi,
non che i vizi in natura dei
medesimi furono trascritti a tutti
i Comuni.

Si direbbero inoltre Circoscrizioni ai maestri
comunali invitandoli ad applicarsi
parzi all'insegnamento in questi
vizi; ai Sindaci accennandoli a
dar opera perché si istituiscano
nei Comuni scuole serali e dome-
niche per l'istruzione specialmen-
te della classe laboriosa ed istruita,
finalmente riguardo a quest'ulti-
ma riflettendo il Governo, che a
sulleverne i radicati pregiudizii e
a mutarne le inveterate abitudi-
ni più che ogni altro mezzo
giurebbe il concorso perseguito
del clero, in specie dei parroci, si
rivolle ai Vescovi pregandoli a
valer oportuno i parroci a prestare
la loro cooperazione allo scopo
suaccennato.
Parechie sono le scuole già isti-

trattate nei termini per spiegare
al popolo il sistema metrico,
e si ha ragione di sperare che
si moltiplicheranno, e si verrà
così a rendere veramente popolare
quel sistema.

La circostanza della riduzione del
prezzo del sale offre ancora occa-
sione al Governo di anticipare
fin dall'anno 1868 l'applicazio-
ne per la vendita di questa merce
dello stesso sistema; mezzo questo
da ritenersi tanto più efficace
per quello recare a cognizione
del popolo, in quanto che il sale
è una derrata di prima neces-
sità, di cui anche la classe più
povera non può far senza.

Il Governo ha dunque provveduto
a quanto prescrive la legge per
ciò che concerne le scale di
riduzione, ed il Regolamento sulla
fabbricazione dei pesi e misure.
Ha provveduto egualmente ai
mezzi di agevolare e diffondere
nelle masse la conoscenza del siste-
ma metrico. Non gli rimane
che a provvedere alla sorveglian-
za dei pesi e misure, cioè alla
verificazione, e per questa il Mi-
nistro dell'agricoltura e commercio
ha l'onore di presentare alla
Camera il seguente progetto di
legge, che contiene 20 articoli.

Col 1.º di essi, all'attuale origine si
-tenna, secondo cui il Verificatore
è autorizzato a ripetere dall'Uten-
-te un diritto sopra ciascun oggetto,
non pagato il sistema sopra più
razionale e meglio in armonia
col ^{rispetto} sistema generale d'Adminis-
-trazione secondo cui il Verificatore
re riceve un assegnamento fisso,
ed i diritti vengono riscossi per
conto del Tesoro.

Col 2.º articolo si è mantenuto il siste-
-ma, attualmente in vigore, giusta
il quale la verificazione ab'ufficiis
è la regola, e quella a domicilio
è l'eccezione.

Col 3.º parve conveniente di porre
a carico della provincia la spi-
-gione dell'ufficio del Capalugò,
il quale ufficio dovrebbe anzi,
quando sia possibile, essere nel
palazzo provinciale, che farebbe
casi sgravata la provincia del
peso della pigione.

Ogni mandamento conserverebbe
l'obbligo che ha presentemente di
provvedere alla fornitura
dell'ufficio durante la presenza
temporaria del Verificatore.

L'art. 4.º indica le due specie di veri-
-ficazione: la verificazione prima
~~mentre~~ e ~~attualmente~~ soggetta alla

Stessa tabella, che la verificazione
periodica per tutti gli oggetti
nuovi; la verificazione periodica
che ha luogo annualmente, ma
solo per pesi e misure e per gli
strumenti da pesare adoperati
dalla bottega; comune.

L'art. 5.° concerne la verificazione
prima; questa è stabilita at-
tualmente alla stessa tabella, che
la verificazione periodica. Il go-
verno credette di dichiararla gra-
tuita, perché così i fabbricanti
non avranno più verun interes-
se di contravvenire alla legge
tralasciando di far verificare i loro
oggetti.

L'art. 6.° indica gli utenti apog-
gettati alla verificazione periodi-
ca. Questa disposizione non è
che la riproduzione esatta di
quanto si pratica attualmente;
essa abbraccia tutti quelli, che
nelle loro transazioni con terzi
potrebbero recar loro prejudizio
servendosi di falsi pesi o misure.

L'art. 7.°, come pure la tabella della
tariffa che vi si referisce formano
la parte essenziale del sistema che
si propone. Esso comprende tutte
le industrie che si trovano nelle
condizioni enumerate nell'art. 6.°
Quanto al sistema di tabella da impor-
si alle misure, eravi a pegnere

tra una tariffa regolata come in
Francia per Dipartimento e per
oggetto, con limite di un minimo
per ciascuna industria, ed una
tariffa analoga, ma senza verun
limite, ovvero infino una tassa
invariabile per ciascuna industria.
Il Governo crede di attenersi al pi-
-tutto d'una tassa fissa, come
a quello che per sua natura è
più semplice nella sua applica-
zione, e soddisferà maggiormente
gli Utenti stessi, che mediante il
diritto annuo loro incasso, possono
preferire alla verificazione tutti
i loro oggetti.

Del resto il Governo non intende
di lucrare sopra questa tassa; esso
vuol solo ricavarne quel tanto
che basta a coprire le spese che oc-
casiona il servizio della verificazione.
Dalle note che si conservano nell'Of-
fizio superiore d'Ispezione si potrà
ricavare la media dei prodotti di
verificazione per quadriennio dal
1845 al 1848: questa media voi
la vedrete, o signori, nell'annuo
Stato, che ho l'onore di sottoporvi.
Voi scorgete dalla medesima, che
il servizio della verificazione negli
Stati di Terraferma si estende
sopra più di 90,000 Utenti di
cui il diritto minimo è circa 0,20

ed il massimo 6 a 7: ^{12a} il prodotto
annuo per il 1847, che si può
considerare come l'annata nor-
male a paragono nuovo di
fr. 128,000.

Dietro questi dati di fatto furono
ripartite in 8. classi le diverse
industrie ed una 9.^a bene aggiun-
se per le verificazioni gratuite
le quali comprendono almeno la
verificazione prima, la classe dei
proprietari non negozianti, gli
ospizi e stabilimenti di Carità.

Art. 8.^o Non farebbe stato tuttavia
giusto di colpire egualmente gli
utenti delle piccole località, al pari
di quelli delle città più commer-
ciali; quindi nell'art. 8.^o ciascuna
categoria fu divisa in 3. classi;
lo stabilire a quale di ciascuna
di esse debba essere soggetto ogni
comune in ragione della sua
importanza commerciale sarà
un carico, che il Governo intende
affidare ai Consigli provinciali
e Divisionali.

Gli Art. 9.^o, 10.^o e 11.^o rapportano questi
per intero disposizioni già
contenute nei regolamenti prece-
denti.

Dagli art. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
sono stabilite alcune disposizioni
penali a carico dei contravven-
ti alla legge sui pesi e misure;
due disposizioni più indispen-
sabili per assicurarsi l'esecuzione.

Ella non portava però l'incorona-
-ta della novità; gli art. 42. 43.
49. 50. 51 del manifesto lancera-
-to del 29 June 1826. ne contenevano
delle continuità, e siccome nella
pratica si trovarono queste suffi-
-cienti ed adeguate al bisogno,
così si credette conveniente di
non fare in questa parte alcuna
innovazione.

Art. 19. L'isola di Sardegna au-
-va attenta con l'editto del 1.
luglio 1844, un'organizzazione
speciale per i servizi di pesi e mi-
-sure, diversa da quella degli sta-
-ti di Terraferma. Sebbene il si-
-stema per quale quest'organizza-
-zione si reggeva sia il metrico
decimale, pure in molte dispo-
-sizioni e soprattutto nella nomen-
-clatura si allontanava da quello
stabilito con l'editto del 1843; e
siccome questo ultimo già con-
-ferma al francese sembra de-
-terminato per la sua semplicità
e bontà intrinseca a divenire
universale, così è provato con
-veniente, che anche per la Sar-
-degna dopo essere stabilita una
perfetta eguaglianza; a questo
intento mira l'art. 19.

Art. 20. per esplicare l'esenzione
della legge e d'uso che si prova

da con decreti Reali allo stabilimento di appropriate disposizioni regolamentarie, quindi in quest' art. vien dichiarata la necessaria facoltà al potere esecutivo.

Sale, o Signori, è il punto del progetto che ho l'onore di sottoporvi. Voi ne ricorderete senza dubbio l'utilità e l'urgenza, poiché dovendo al 1.º Gennaio prossimo pure in vigore il potere suo metrico, non è molto il tempo che ancor ci resta a percuorrere nel mentirci malgrado me sono le disposizioni che dovranno dare dal Governo prima di quell'epoca.

Page 28
No. 18.

Progetto di legge presentato dal
Ministero di Lavori Pubblici, di
Agricoltura e Commercio nella
Sessanta del 29. Agosto 1879.

Verificazione dei pesi e misure.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Il nostro Ministro Seg: di Stato per i lavori pubblici l'agricoltura ed il commercio è incaricato di presentare alla Camera dei deputati il seguente progetto di legge e di sostenere la discussione.

Art. 1°

Si comincerà dal 1° febbrajo 1856 le visite di verificazione dei pesi e delle misure saranno riscopi in tutto lo Stato per conto del tesoro.

Art. 2°

La verificazione dei pesi e delle misure ha luogo nell'ufficio del verificatore tanto nel capo luogo della provincia quanto nei mandamenti per i pesi e le misure e per le bilancie e stadiere a mano. Essa ha luogo al domicilio dell'idente per le bilancie stadiere e per i fusti.

Art. 3°

Il locale per l'ufficio permanente di verificazione nel capo luogo della provincia sarà a carico del bilancio provinciale. I capi luoghi dei mandamenti continueranno a fornire al verificatore il locale necessario per le sue operazioni annue.

Art. 4°

I pesi e misure e gli strumenti per pesare sono sottoposti a due specie di verificazione. La verificazione Prima. La verificazione Periodica. L'una e l'altra sono constatate dall'apposizione di un purzone fatto dal verificatore.

Art. 5°

Ogni peso e misura, e ogni strumento per pesare nuovo ed aggiustato a nuovo, è sottoposto prima d'essere posto in vendita alla verificazione prima.

Questa verificazione è gratuita.

Art. 6°

Sono sottoposti alla verificazione periodica tutti i particolari o stabilimenti che fanno uso di pesi e misure, e i strumenti per pesare sia per la vendita delle merci o derrate sia per la ricognizione delle materie destinate ad essere lavorate, e ridotte sotto un'altra forma, sia in fine per determinare la quantità di lavoro degli operaj che impiegano, e per fissare il loro salario.

Art. 7.

All' antica tassa per la verificazione sarà surrogato il diritto fisso assegnato a ciascuna industria nella qui annexa tabella.

Il generi di Commercio e l'industria non previste in questa tabella saranno esposti con Decreto Reale a quelli coi quali hanno il più d'analogia.

Art. 8.

I Consigli Divisionali sull'avviso dei consigli provinciali determineranno per ciascun Comune e la loro dipendenza quella delle tre categorie, nella quale gli Utenti di questi Comuni dovranno essere compresi.

Questa deliberazione sarà esecutoria con un Decreto dell'Intendente G. della Divisione amministrativa.

Art. 9.

Gli Utenti che esercitano industrie diverse saranno solamente sottoposti ad una sola tassa che sarà la più alta di quelle relative a queste industrie per comune in cui hanno il loro stabilimento.

Art. 10.

I diritti di verificazione saranno pagati a termini degli esattori sotto le liste rese esecutorie con Decreto dell'Intendente G. e riscossi come le altre contribuzioni pubbliche.

Art. 11.

I verificatori che avendo prestato il giuramento prescritto dall'ultimo articolo dell'art. 16. dell'Editto N.° dell'11.embre 1848. saranno chiamati ad esercitare le loro funzioni in un'altra provincia, — faranno registrare l'atto di prestazione di giuramento nella Segreteria del Tribunale della provincia, a cui essi sono destinati, e ciò senza pagamento di alcun diritto.

Art. 12.

Le contravvenzioni alle leggi e regolamenti concernenti i pesi e misure, le quali non sieno state contemplate da una speciale disposizione penale, saranno punite con una ammenda estensibile da Lire Dieci a Cinquanta in ragione delle circostanze.

Art. 13.

I falsificatori della marca dei fabbricanti di pesi e misure saranno puniti col carcere estensibile da Sei mesi ad un anno oltre le pene stabilite dalle leggi penali per la truffa.

Art. 14.

La falsificazione della marca dei verificatori sarà punita con uno a Due anni di prigione senza pregiudizio delle pene come sopra indicate per la truffa.

Art. 15.

Ogni infrazione alle leggi e regolamenti sui pesi e misure, passibile di pena

2

penunziarie, è devoluta alla competenza dei tribunali di prima cognizione secondo la
Legge Cinquantesima; se è minore rientra in quella dei giudici di mandamento.

Quando hanno luogo all'applicazione di leggi criminali, la competenza è regolata dalle leggi
generali di procedura penale.

Art. 16.

I verificatori sequestrano presso gli utenti tutti i pesi e misure diversi da quelli conte-
nute nella legge 11 febbrajo 1848 sotto le riserve portate dagli art. 70, 98, 99, del regolamento
sulla fabbricazione in data 6 febbrajo 1848.

Sequestrano egualmente tutti i pesi e misure, ed istrumenti d'usare e misurare
alterati o difetti, ovvero che non fossero muniti del marchio della verificazione.

Gli oggetti come sopra sequestrati verranno dai verificatori depositati alla segreteria
del giudice di mandamento.

Art. 17.

Nel caso in cui venga al verificatore impedito l'esercizio delle sue funzioni, ovvero
allorquando precorra a qualche visita presso gli utenti prima del levare, e dopo il tramonto del
sole egli non potrà introdursi nelle case, officine, o magazzini senza l'assistenza del giudice
del mandamento, o d'un ufficiale di pubblica sicurezza.

Art. 18.

I pubblici funzionari indicati nell'art. precedente, non potranno rifiutarsi d'accom-
pagnare immediatamente il verificatore, quando ne saranno richiesti, ed i procepi verbali
che avessero luogo dovranno essere sottoscritti dal funzionario in presenza del quale furono
compilati: in caso di rifiuto il verificatore deve farne menzione sul procepo medesimo.

Art. 19.

L'Editto dell'11 febbrajo 1848 sul sistema metrico avrà forza di legge nell'Isola
di Sardegna, a cominciare dal 1.º Giugno 1850.

Così sarà pure del Regolamento del 6 febbrajo 1848 concernente la fabbricazione dei pesi e
delle misure, e delle altre disposizioni emanate in seguito dell'Editto dell'11 febbrajo 1848.

L'Editto del 1.º Luglio 1846 e le altre leggi, e disposizioni che ne dipendono sono
abrogate da quest'epoca.

Art. 20.

Il regolamento concernente il servizio della verificazione, e tutti gli altri
regolamenti relativi all'esecuzione della legge del 11 febbrajo 1848 di quella sulla fabbricazione
del 6 febbrajo 1848, della presente saranno approvati con Decreti Reali.

Il ministro Ricaricatore pubblico dell'agricoltura ed commercio, e quelli della Giustizia e delle
Finanze sono incaricati ciascuno in ciò che lo concerne dell'esecuzione del presente legge.

Torino addì 25 agosto 1849

Alfonso Emanuele

Galvani

Carità per la verità
dei più esigenti

Tariffa

per la verificazione dei pesi e misure.

Servizio di terraferma

1.^a Classe Lire 6. 5. 14 -

Aziende Reyer. Fabbriche di tabacco.

Banchieri di sale e tabacco. Amministrat.^o

Del Bollo - Amm. Del Genio Civile, Genio

Militare, Genio marittimo. Uffizii delle

Dogane. Stazioni delle strade ferrate.

Uffizii dei Rei Pubblici Appaltatori o

Direttori / Commissionarii di Commercio.

Spedizionieri. Appaltatori di opere

pubbliche. Neg.^o d'asfero all'Ingresso.

Maestri di fucine. Fonditori di campane

Neg.^o di metalli. Fabbricanti di prodotti

Chimici.

Fabbricanti di Gas.

2.^a Classe Lire 5. 50 4. 3. 50

Venditori di sale, tabacco, polvere piombo.

Mauristi, Fonditori di Segno. Fabbricanti

di sapone, Neg.^o all'Ingresso in seta, cotone,

canapa, lino, farina, Cuoio, Liana, Sello,

olio, Drogherie. Venditori di pesi e misure

per i mercati

3.^a Classe Lire 4. 3. 50. 3.

Fabbricanti di Candele, Colla forte, Olio

ceca, Conciatori, Farmacisti Droghieri, Calongj

Fonditori di Carotini, Fonditori di metallo -

Negozianti di pelli secche, Sugheri, Liana e

ferro al minimo. Fabbricanti di stoffe impuntate

di Bastimenti. Impuntatori di pubblica

Illuminazione Collegj, Luminari, Corritti, Albergatori

3

14^a Classe di Lire 350 - 3 = 250

Droghieri all'ingrosso negozianti da seta di Bozoli di Copute
Funajoli tintori Vajetta di Stagna fabbricanti di cristallo pestini
paste Neg^{ti} di pini all'ingrosso forni mutatori Chiusavate Pelle
Spotecche Uffici di vari e Gabelleri Storici Dottori Uffici
nelle poste e nelle Lettere Comisti di monete Banchieri Banca
Zecche, magazz.

5^a Classe di Lire 3.250.2.

Fabbricanti di amido. Benuj, Variattieri, Pozzicagnoli,
Crispaj, confetturieri, Droghieri al dettaglio fabb^{ti} di ottentidi di
ferro da taglio di ferri da setole di Bottoni di Cartoni Carta
Neg^{ti} di stivare di corde di pelli di cuoio di ferromento di fidi ferri
di Colori di seta da cucire commisionarii in seta Benetti fabb^{ti}
di chiavi di spille funderatori sopra metalli, spaggiatori di uatone
oro ed argento orpieri gioiellieri Neg^{ti} di Gaja Battolan Neg^{ti} di
Poratone, Orologeri Chimicieri Cartai Collimatori di Miniere,
Neg^{ti} in commercio bili, Poste di Cavalli, Sigioni Murati di pietra
fabb^{ti} di Stoffe di panni lana di seta di lino di cotone di carta
colorita filatori di lana di seta di lino di cotone spaggiatori delle
sete

6^a Classe di Lire 2.50.180.140

Fabbricanti di calce di Gesso di mattoni di Stoviglie di Carozze
di oggetti di corallo di Mito di Zolfo di Cremortanti di Bianca
Soda gollanelli Chimici Birra, Acquavite, Cioccolato profumieri
Distillatori Liquoristi Mercanti di spiriti, Staziali Misuratori
del vino (mentatori) forni Baumali Neg^{ti} di vino all'ingrosso di pane
di paglia di legna di foraggi imprenditori di casebre e vetto vaglianti italiani

Classe 7^a di Lire 150.1.070.

Misuratori gemati Bettolieri Brattori ristoratori offelieri
venditori di vino, Acquavite in dettaglio Caffettieri venditori di
aceto, pelleggi venditori di granaglie di riso foglia di Meliga
ogni di ogni di cenere di Carbone in dettaglio di legna da bruciare
di Castagne di pomi di cera di frutta di pini di Battico di farinaggi
di latte Ova Pollicinoli salumi case Legumi Uve Olivastriere
Supone, Paglia pieno, Cusca, Orma, Canape, Stappa, olio, Catrame, lana, ginecchio
Droghieri

3.^a Classe. Di Lire. 0.50. 0.40. 0.30.

Mest. Di: Mupolin, Di: fize, Di: panni Di: litiolidimod Di: latti
Di: setine, Di: loto Di: pellisierie, Di: ricami, Di: papamoni / profamontini
Di: gallini, Di: Caspette, Di: parapiozzia, Di: Cesti, Di: biancheria, —
Azzitoni, rigattori, ucciajusi, ucciaj Sartè Capozicci Manganiatori
Pellinatori Di: Canapi, ucciajusi, ucciajusi ambulanti, Culi tetti,
Geometri, Misuratori, Carpentieri, Copralatti, fulegnami, Ebaniisti,
Muratori, Solciatori, Gessatori, Scappellini, Carradori, Segatori di legname
Specchiaj, Setaj, Latta, Imprenditori Di: Fabbriche, Mest. Paleone da
costuz, Materassi, Seraglieri, Maniscalchi.

4.^a Classe. Scrittura gratuita

Costi quelli che presentavano pesi e misure ed istruimenti
Rapinare alla scrivioze prima, i proprietari non partiti delle
classi precedenti, Gli Ospizi, Ospedali e stabilimenti Di: Carità che
non si dedicano alla vendita degli oggetti, ai quali sono destinati
i pesi e misure